



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3333

Seduta del 06/07/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

APPROVAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARIA"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

Il Dirigente Marco Farioli

L'atto si compone di 89 pagine

di cui 79 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

RILEVATO che il suddetto Regolamento prevede quanto segue:

- l'operatore del settore alimentare (OSA) deve garantire il rispetto degli obiettivi di sicurezza della legislazione alimentare nello stabilimento/allevamento posto sotto il suo controllo;
- le Autorità Competenti (AC) organizzano i controlli ufficiali al fine di garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- l'EFSA (European Food Safety Authority) assiste le Istituzioni Europee e gli Stati membri nelle loro attività di policy in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, attraverso l'emanazione di pareri scientifici sulla gestione dei rischi sanitari correlati con la produzione di derrate alimentari e con il consumo di alimenti;

PRESO ATTO che l'EFSA:

- ha prodotto una corposa mole di pareri scientifici per assistere i gestori del rischio nell'assumere decisioni adeguate e nell'agire nel modo più opportuno. Gli esperti hanno valutato questioni come il rischio di trasmissione e diffusione dell'influenza aviaria, e il rischio che ceppi di LPAI mutino in ceppi di HPAI. Hanno fornito consulenza in materia di biosicurezza e misure di controllo;
- ha pubblicato un documento scientifico con le misure di biosicurezza da attuare nelle aziende avicole classificate ad alto o basso rischio di diffusione dell'influenza aviaria;
- raccomanda di elaborare linee guida di biosicurezza adattate alle esigenze delle singole aziende, preferibilmente prima del verificarsi di un focolaio;

CONSIDERATO che:

- per svolgere le proprie attività scientifiche, l'EFSA scambia informazioni con le autorità nazionali di sicurezza alimentare, la Commissione europea, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e altre organizzazioni internazionali (OMS, OIE etc.);
- a partire dal gennaio 2019 l'EFSA ha iniziato ad analizzare i dati raccolti dagli Stati membri sulla sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e negli uccelli selvatici. I risultati saranno pubblicati sotto forma di rapporti annuali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali [...];
- il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 concernente nuove misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame attraverso i volatili selvatici dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI);

VISTO il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 che attua il T.U.L.L.S.S. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) declinando:

- le norme generali, comprese quelle sulla vigilanza veterinaria permanente;
- le norme speciali da adottare nella lotta alle specifiche malattie infettive;
- le sanzioni per chi infrange il Regolamento;

VISTI:

- l'O.M. 26/08/2005 e s.m, e i “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”;
- il D.M. 25/06/2010 “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale”;
- il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 recante “Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE”;
- il Decreto 13 novembre 2013 “Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9”;
- il D.M 14 marzo 2018 concernente la definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1 comma 509 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018;
- l'Accordo Stato – Regioni, in materia di rafforzamento della sorveglianza in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

materia di riduzione del rischio per talune malattie animali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, rep 125 del 25 luglio 2019;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 5586 del 19 settembre 2016, “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’Influenza Aviaria (I.A.)”;
- la DGR n. 345 del 16 luglio 2018, “Determinazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria del virus di influenza aviaria nell’avifauna selvatica, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali (di concerto con l’assessore Rolfi)” e smi.;
- il DDG n. 11358 del 5 dicembre 2012 e s.m.i. “Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica”;
- il DDUO n. 15906 del 5 novembre 2018 “Attuazione del protocollo operativo per l’utilizzo da uccelli da richiamo degli ordini anseriformi e caradriformi nell’attività venatoria – Dispositivo del Ministero della Salute DGSAF n. 0021498 del 03/09/2018”;
- il DDUO n. 18115 del 11 dicembre 2019 “Influenza aviaria, approvazione delle misure di prevenzione ai sensi dell’accordo Stato - Regioni- PPAA del 25 luglio 2019”;

VISTO il “Piano di sorveglianza nazionale per l’Influenza Aviaria relativo all’anno 2020”, acquisito agli atti dell’istruttoria;

CONSIDERATO che i provvedimenti sopra citati dispongono in merito alle:

- modalità di implementazione del programma di sorveglianza del pollame;
- modalità di implementazione del programma di sorveglianza degli uccelli selvatici;
- aree territoriali ad alto rischio in cui attuare un monitoraggio con frequenza elevata e quelle a rischio medio da sottoporre a monitoraggio con frequenza meno elevata;

DATO ATTO che il metodo di sorveglianza da attuare è stato definito in base al rischio, tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- ubicazione delle aziende avicole in zone ad alta densità di volatili selvatici migratori;
- presenza di aree ad alta densità di aziende avicole;
- caratteristiche strutturali e gestionali del sistema produttivo avicolo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- situazione epidemiologica presente e pregressa (fattori di rischio di introduzione diffusione rilevati nel corso delle precedenti epidemie);
- flusso e tipologia di scambi commerciali;
- tipologia produttiva e misure di biosicurezza degli allevamenti commerciali di specie a rischio (presenza nell'azienda di categorie di pollame a lunga vita produttiva, multi-età e multi-specie);
- presenza di aziende avicole free-range in cui il pollame o altri volatili possono entrare in contatto con i volatili selvatici (assenza di barriere o barriere non funzionali);

ESAMINATO che in base al rischio di introduzione e/o di diffusione dei virus di Influenza Aviaria devono essere testati sia allevamenti del settore industriale sia del settore rurale (svezzatori, commercianti e rurali);

EVIDENZIATO che le Regioni a più elevata vocazione avicola sono la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna e il Piemonte (70% delle produzioni avicole nazionali);

VALUTATO che:

- l'influenza aviaria è una malattia virale che colpisce per lo più gli uccelli selvatici. Questi fungono da serbatoio e possono eliminare il virus attraverso le feci. Solitamente tali uccelli non si ammalano, ma possono essere molto contagiosi per gli uccelli domestici come polli, anatre, tacchini e altri animali da cortile;
- i virus dell'influenza aviaria si possono trasmettere da azienda ad azienda tramite i mezzi meccanici, gli attrezzi e strumenti contaminati, le macchine, i mangimi, le gabbie, o perfino gli indumenti degli operatori;
- l'influenza nel pollame, sia nella forma causata da ceppi a bassa patogenicità (LPAI) sia da ceppi ad alta patogenicità (HPAI), è un rischio imminente nell'ambito degli scambi commerciali sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Questa malattia, soprattutto quando sostenuta da ceppi altamente patogeni, ha conseguenze devastanti, non solo per l'elevato tasso di mortalità che può essere raggiunto, ma anche per il forte impatto economico che ne consegue, derivante sia dall'adozione di una politica di eradicazione, sia dalle restrizioni al commercio imposte ai paesi sede di focolai;
- l'importanza del controllo sanitario per questa malattia non è legata solo a un problema di sanità animale ma anche di sanità pubblica. Considerato che questi virus possono andare incontro a fenomeni di mutazione, esiste possibilità che da un serbatoio animale possa originare un nuovo virus per il quale la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

popolazione umana risulta suscettibile dando modo alla malattia di trasmettersi all'uomo con la possibilità di estendersi a livello globale, provocando quindi una pandemia;

VAGLIATO che sussiste la necessità di adeguare le vigenti disposizioni regionali in materia di prevenzione e controllo dell'Influenza Aviaria alle nuove previsioni della legislazione unionale, verticale e orizzontale, e del Piano nazionale sopraccitato;

VISTO il "Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria", in allegato al presente provvedimento (Allegato A - Piano Influenza Aviaria);

PRECISATO che tale Piano è stato condiviso con i Dipartimenti Veterinari delle ATS lombarde e con le Associazioni di categoria;

RILEVATO che il suddetto Piano attua e contestualizza le misure sanitarie della legislazione unionale e del già menzionato Piano nazionale, in particolare disciplina la modalità di:

- identificare le aree ad alto rischio di introduzione del virus, in base all'analisi territoriale, in virtù anche della presenza di avifauna selvatica e alla presenza di allevamenti intensivi di specie considerate a rischio;
- adottare le misure di prevenzione per la diffusione del virus, sulla base del rischio di introduzione del virus influenzale in aree densamente popolate di avicoli;
- individuare l'eventuale presenza di virus dell'influenza aviaria negli allevamenti intensivi e nelle popolazioni di uccelli selvatici;
- attivare un sistema rapido per la diagnosi precoce in caso di trasmissione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici;

RITENUTO di approvare il "Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria", parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A - Piano Influenza Aviaria);

CONSIDERATO che l'elevata densità zootecnica di una determinata area costituisce un fattore di rischio di insorgenza e diffusione di malattie diffuse e, in particolare, di influenza aviaria, e che quindi è opportuno disporre di norme che mitigano tale rischio nel caso in cui gli OSA:

- attivino nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- aumentino la consistenza dei capi allevati;
- procedano ad opere di ristrutturazione;
- cedano la proprietà dell'allevamento;

CONSIDERATO altresì che gli OSA (Operatori del Settore Alimentare) devono assicurare il rispetto degli obiettivi di sicurezza della "legislazione alimentare";

VAGLIATO che per contenere il rischio di infezione da influenza aviaria:

- è opportuno prevedere nei casi sopraindicati il preventivo parere favorevole da parte del Servizio Veterinario competente per territorio;
- il Servizio Veterinario competente per territorio rilascia il suddetto parere favorevole sulla scorta della verifica della corretta applicazione di tutte le norme di biosicurezza relative ai requisiti strutturali, funzionali e gestionali;

CONSIDERATO in particolare che nei seguenti casi:

- nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- aumento della consistenza dei capi allevati;

il Servizio Veterinario rilascerà il suddetto parere favorevole di competenza, anche previa verifica del rispetto dei seguenti ulteriori parametri:

- distanza tra allevamenti di tacchini: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori, sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico, da altri allevamenti avicoli: superiore o uguale a 1,5 Km;
- distanza tra allevamenti avicoli diversi da allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 1 Km;

VALUTATA inoltre l'opportunità di prevedere, in alcuni casi, la deroga all'obbligo del rispetto dei parametri sopra elencati, su richiesta motivata dell'OSA all'ATS



Regione Lombardia

LA GIUNTA

territorialmente competente, che dispone in merito sulla base dei seguenti criteri:

- situazione epidemiologica;
- contesto zootecnico locale, anche in relazione alle specie avicole allevate nonché delle modalità di allevamento e indirizzo produttivo;
- livello di biosicurezza dell'allevamento, fatti salvi ovviamente i requisiti previsti dalla norma;
- presenza di ulteriori fattori di rischio, quali la vicinanza con altri allevamenti e con impianti che ricevono pollina da altri allevamenti;

e previa acquisizione del parere tecnico – scientifico di un gruppo di esperti, del quale fanno parte rappresentanti delle ATS e dell'IZSLER (Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale), coordinati dalla Regione;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le già menzionate valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’Influenza Aviaria”, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A - Piano Influenza Aviaria);
2. di statuire che il suddetto Piano sostituisce il Piano precedente approvato con DGR n. 5586/2016;
3. di stabilire che, al fine di contenere il rischio di infezione da influenza aviaria, nel caso in cui gli OSA:
 - attivano nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
 - aumentano la consistenza dei capi allevati;
 - procedono ad opere di ristrutturazione;
 - cedono la proprietà dell'allevamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

il Servizio Veterinario competente per territorio rilascia il relativo parere favorevole preventivo sulla scorta della verifica della corretta applicazione di tutte le norme di biosicurezza relative ai requisiti strutturali, funzionali e gestionali;

4. di stabilire altresì che, limitatamente ai seguenti casi:

- nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- aumento della consistenza dei capi allevati;

il Servizio Veterinario rilascia il relativo parere favorevole di competenza, anche previa verifica del rispetto dei seguenti ulteriori parametri:

- distanza tra allevamenti di tacchini: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori, sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico, da altri allevamenti avicoli: superiore o uguale a 1,5 Km;
- distanza tra allevamenti avicoli diversi da allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 1 Km;

5. di prevedere, in alcuni casi, la deroga all'obbligo del rispetto dei parametri sopra elencati, su richiesta motivata dell'OSA all'ATS territorialmente competente, che dispone in merito sulla base dei seguenti criteri:

- situazione epidemiologica;
- contesto zootecnico locale, anche in relazione alle specie avicole allevate nonché delle modalità di allevamento e indirizzo produttivo;
- livello di biosicurezza dell'allevamento, fatti salvi ovviamente i requisiti previsti dalla norma;
- presenza di ulteriori fattori di rischio, quali la vicinanza con altri allevamenti e con impianti che ricevono pollina da altri allevamenti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e previa acquisizione del parere tecnico – scientifico di un gruppo di esperti, del quale fanno parte rappresentanti delle ATS e dell'IZSLER (Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale), coordinati dalla Regione;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge